

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1056 del 21/02/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SOCIETÀ IRETI S.P.A., CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (PR), CORSO D'ACQUA RIO DELLE VIGNE AD USO SCARICHI AGGLOMERATO DENOMINATO "TIZZANO OVEST" - PROCEDIMENTO PR24T0027 - PRATICA 21904/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1096 del 21/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SOCIETÀ IRETI S.P.A., CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (PR), CORSO D'ACQUA RIO DELLE VIGNE AD USO SCARICHI AGGLOMERATO DENOMINATO "TIZZANO OVEST" - PROCEDIMENTO PR24T0027 - PRATICA 21904/2024

IL DIRIGENTE

VISTI:

il R.D. 25/07/1904, n. 523 "Testo Unico sulle opere idrauliche";

- la L. 05/01/1994, n.37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche";
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii " Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997";
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. "Riforma del sistema regionale e locale";
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni

regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 63730 in data 05/04/2024, con la quale la Società IRETI SPA C.F./P.Iva 01791490343 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione con regolarizzazione per l'occupazione dell'area demaniale di pertinenza del corso d'acqua Rio delle Vigne per uso scarichi (due), agglomerato denominato "Tizzano Ovest" (cod. APR1044), nel Comune di Tizzano Val Parma (PR) ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune, al Foglio 19 fronte mapp. 185;

PRESO ATTO:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 215 del 03/07/2024, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al protocollo ARPAE n. 148119 del 12/08/2024;
- della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, assunta al prot. ARPAE n. 154535 del 27/08/2024, per quanto riguarda gli aspetti legati all'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma.

DATO ATTO:

- che il Codice Antimafia al comma 3 dell'art.83, esclude la necessità della richiesta della documentazione antimafia in caso di rapporti tra enti pubblici, come definiti al comma 1 dello stesso articolo.

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato il Deposito Cauzionale, pari a € 250,00 in data 18/02/2025;
- è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004 ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, trattandosi di infrastrutture idriche.

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Società IRETI SPA C.F./P.Iva 01791490343, la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del corso d'acqua Rio delle Vigne, ad uso scarichi dell'agglomerato denominato "Tizzano Ovest" (cod.

APR1044), ubicata in Comune di Tizzano Val Parma (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune, al Foglio 19 fronte mappale 185, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente. - Procedimento n. PR24T0027.

b) *di stabilire che:*

- **La concessione è rilasciata per anni 1 (uno)** con scadenza il 31/12/2025, come riportato nel parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma. ;
- *di approvare* il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Concessionario in data 10/10/2024, prot. Arpae n. 184065 del 11/10/2024;

- c) *di prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione e delle prescrizioni riportate nel Nulla Osta Idraulico trasmesso in data 12/08/2024 prot. Arpae n. 148119 e nella Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) trasmessa in data 27/08/2024 prot. ARPAE n. 154535;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il Deposito Cauzionale, è stato pagato;
- ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, trattandosi di infrastrutture idriche, il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004.
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto

alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

Il legale rappresentante della Ditta concessionaria, presa visione del disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 10/10/2024, firmato per accettazione.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione e contestuale regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla Società IRETI S.p.A., C.F. 01791490343 P.IVA 02863660359, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. -

Procedimento PR24T0027

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Rio delle Vigne ad uso scarichi (due) nel Comune di Tizzano Val Parma (PR), denominato agglomerato "Tizzano Ovest" (cod. APR1044), catastalmente identificata al Foglio 19 fronte mapp. 185 (parte), come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata per anni 1 (uno) con scadenza il 31/12/2025**, come riportato nel parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, trattandosi di infrastrutture idriche, il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004.
3. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in **€ 250,00**, e viene versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.;
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione;

custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico e naturalistico-ambientale

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al **prot. ARPAE n. 148119 del 12/08/2024** allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale;
2. per quanto riguarda gli aspetti legati all'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, dovranno essere rispettate tutte le indicazioni rilasciate dall' Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, note assunte al **prot. ARPAE n. 154535 del 27/08/2024**, che si allegano come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il sottoscritto (C.F.),
in qualità di legale rappresentante/ titolare/ di, presa visione
del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi
in data ____ / ____ / _____

**Firma per accettazione, il legale
rappresentante della concessionaria**

.....



		INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5		ANNO	NUM.	SUB.
a uso interno:	DP/	Classif.						Fasc.			



21/02/2024.0009301. U, si propone una durata della concessione di un anno (12 mesi);

- 2) si invita il proponente a verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità del sistema di scarico e dei suoi componenti tecnici, compresa l'adozione di accorgimenti atti ad evitare erosioni e dissesti alle rive torrentizie, nonché ad impedire alluvionamenti e/o fuoriuscite di acque nelle aree limitrofe nel caso di eventi estremi; si rammenta che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
- 3) si raccomanda di verificare che la rete di scarico sia sempre accessibile ed ispezionabile, provvedendo quindi al periodico taglio e rimozione della vegetazione spontanea, compresa la rimozione dei rami caduti e quant'altro possa interferire con il regolare deflusso delle acque per un tratto significativo e tale da consentire il corretto funzionamento della rete stessa;
- 4) si rammenta che qualsiasi intervento in area del demanio idrico deve essere preventivamente valutato dallo scrivente Ufficio, compresi eventuali lavori finalizzati alla manutenzione, conservazione o miglioramento dei manufatti di scarico;
- 5) qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dallo scrivente Ufficio in quanto autorità idraulica competente;
- 6) qualunque modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite ovvero qualunque modifica alla rete che comporti un aumentato afflusso nel reticolo idrografico demaniale, dovrà essere preventivamente approvata dallo scrivente Ufficio, e corredata da relazione di compatibilità idraulica, con tempi di ritorno adeguati al rischio idraulico dell'area, e che definisca gli eventuali accorgimenti tecnici da adottare ai fini dell'invarianza idraulica. Gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della rete compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate o gestite, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e/o alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, lo scrivente Ufficio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con



rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza dello scrivente Ufficio, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed è vincolato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

PV/AP

DETERMINAZIONE N. 428 DEL 21/08/2024

OGGETTO: EDG 3784/24 - PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA – NULLA OSTA SU RICHIESTA DI CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE DI 'AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO DELLE VIGNE PER USO SCARICHI DENOMINATO AGGLOMERATO "TIZZANO OVEST, DEMANIO IDRICO SUOLI - PRATICA N. 21904/2024, PROCEDIMENTO N. PR24T0026, COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (PR)". RICHIEDENTE: IRETI S.P.A..

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

Visti:

- la L.R. 46 del 24/04/1995 istitutiva del Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra come modificata dalla L.R. n 22 del 30/11/2009, dalla L.R. 24 del 23/12/2011 e dalla L.R. n 13 del 30/07/2019;
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano" e ss.mm.ii.;
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1816 del 22 settembre 2003 Aggiornamento dell'Elenco e della perimetrazione delle aree della regione Emilia-Romagna designate come ZPS (Zone di Protezione Speciale), ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 maggio 2020 "Designazione di tre zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";

- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 "Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174 del 10.07.2023 "Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)";
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A, "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione";
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14561 del 03.07.2023, "Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1203 del 21 settembre 2020;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.1 del 03.01.2024 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a valere per il periodo dal 03.01.2024 al 31.12.2024;

VISTE:

- la nota prot. n. 119256 del 28/06/24, acquisita in data 03/07/2024 al prot. n. 3784 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE-SAC di Parma ha trasmesso la richiesta di IRETI S.p.A. relativa alla concessione con regolarizzazione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Rio delle Vigne ad uso scarichi, in comune di Tizzano Val Parma (Pratica N. 21904/2024, Procedimento N. PR24T0026);

- la richiesta di integrazioni inviata in data 13.07.2024 con prot. n. 3948 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- la nota integrativa Protocollo N. RT011158-2024-P del 01.08.2024 inviata da IRETI S.p.A., acquisita in data 02.08.2024 con prot. n. 4253 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, che rende completa la documentazione ai fini dell'istruttoria;

CONSIDERATO CHE

- come si evince dalla documentazione allegata alla domanda, la richiesta in oggetto riguarda tubazioni di scarico e i manufatti a servizio dell'agglomerato Tizzano ovest, su area censita al di cui al foglio 19 fronte mapp. 185 (parte) del catasto del Comune di Tizzano Val Parma;
- i manufatti in oggetto relativi allo scarico in acque superficiali (Rio delle Vigne), ricadono nell'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma e che non si rilevano particolari in contrasto con le norme di salvaguardia;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE** nulla-osta sulla CONCESSIONE CON REGOLARIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO DELLE VIGNE AD USO SCARICHI DENOMINATO AGGLOMERATO "TIZZANO OVEST", IN COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (PR) (Pratica N. 21904/2024, Procedimento N. PR24T0026), presentata da IRETI S.p.A., come descritto nelle premesse;
2. **DI DARE ATTO** che la presente autorizzazione ambientale si intende rilasciata nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione scrivente, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
3. **DI DARE ATTO** che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e Conservazione dell'ente;
 - va trasmessa ARPAE-SAC di Parma e per conoscenza a IRETI S.p.A., al Gruppo Carabinieri Forestali di Parma-Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestali di Corniglio;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.